

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **115/1974** (ECLI:IT:COST:1974:115)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **AMADEI**

Camera di Consiglio del **07/03/1974**; Decisione del **05/04/1974**

Deposito del **23/04/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7206**

Atti decisi:

N. 115

ORDINANZA 5 APRILE 1974

Deposito in cancelleria: 23 aprile 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 107 del 24 aprile 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. AMADEI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 marzo 1972 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Scaglione Nicola, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;

2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1972 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Olivo Rosario e Aiello Raffaele, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, sono state sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale (recanti norme conformi per l'assunzione di determinati testimoni nella fase istruttoria e nella fase dibattimentale).

Considerato che, con sentenza n. 76 del 1968, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 356, primo comma, del codice di procedura penale.

Rilevato altresì che il fondamento dell'impugnato art. 453, terzo comma, del codice di procedura penale poggia sugli stessi presupposti che stanno a base del disposto dell'art. 356 e che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 76 del 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.